

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE

Roma 19 febbraio 2013

Prot. n. 09-13-002299

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione sulla vita con
sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia delle
imprese di assicurazione sulla vita con
sede legale in uno Stato terzo rispetto allo
S.E.E.
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione sulla vita con
sede legale in un altro Stato membro dello
S.E.E.
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza
e la Normativa tecnica
Via Sallustiana, 53
00187 Roma

All'ANIA
Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

Oggetto: rimborsi delle polizze dormienti affluite al Fondo "Rapporti Dormienti"

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la Consap SpA, ha dato avvio ad una procedura per il rimborso delle somme relative alle c.d. "polizze dormienti" affluite al Fondo "Rapporti dormienti", affidando a Consap la gestione delle domande di rimborso.

Il Ministero e la Consap hanno pubblicato sui propri siti internet le modalità e i termini per la presentazione delle domande di rimborso che possono essere presentate dai consumatori dal 13 febbraio 2013 sino al 15 aprile 2013 per quelle polizze vita prescritte che soddisfano le seguenti condizioni:

1. evento (morte dell'assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008;
3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell'impresa di assicurazione, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo "Rapporti dormienti".

Per ottenere il rimborso delle somme è, tra l'altro, richiesta l'attestazione del rifiuto ad erogare l'importo rilasciata dall'impresa di assicurazione, conformemente al modello pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Consap SpA.

In relazione a quanto sopra ed in considerazione della limitata finestra temporale fissata per poter richiedere i rimborsi, si chiede alle imprese in indirizzo di fornire la massima collaborazione nell'informare tempestivamente della possibilità del rimborso i consumatori che abbiano ricevuto il rifiuto alla liquidazione delle prestazioni in quanto devolute al "Fondo "Rapporti dormienti" e nel provvedere, su richiesta dei consumatori, a rilasciare in tempi rapidi le necessarie attestazioni.

Distinti saluti

Per il Presidente
Firmato